

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "MEDIAMENTE APS"

Art.1 - Costituzione

L'Associazione di promozione sociale (APS) denominata "**Mediamente - centro di ricerca e sviluppo per la mediazione familiare ed il counseling nella relazione d'aiuto APS**", di seguito detta associazione opera ai sensi del codice civile e del dlgs 3 Luglio 2017 n. 117.-----

L'associazione ha sede legale in Firenze.-----

Si possono istituire sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze con delibera del Consiglio Direttivo.-----

L'associazione non ha fini di lucro. L'associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione o di capitale ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.-----

L'associazione ha durata illimitata. La stessa, in ogni modo, non può sciogliersi prima che le delibere da essa assunte non siano totalmente estinte.-----

Art. 2 – Oggetto sociale

1. L'associazione ha lo scopo di svolgere attività di interesse generale con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale a favore degli associati, dei loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati attraverso lo svolgimento delle seguenti **attività di interesse generale** ai sensi dell'art. 5 comma 1 del Codice del Terzo settore: -----

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e



prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;-----

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;-----

g) formazione universitaria e post-universitaria;-----

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;-----

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;-----

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;-----

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;-----

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;-----

2. In particolare ha come oggetto quello di favorire:

- la ri-appropriazione delle risorse negli individui per un'espressione piena e creativa delle potenzialità personali;-----

- l'integrazione sociale degli individui;-----



- la diffusione della cultura della risoluzione dei conflitti basata nella collaborazione tra gli individui, sia come singoli che come membri della famiglia e di qualunque altra forma di aggregazione sociale;-----


tutto ciò mediante attività la ricerca, la divulgazione e l'applicazione della mediazione dei conflitti e del counseling nella relazione d'aiuto, con particolare riguardo alle tematiche familiari, adolescenziali e scolastiche, nonché la consulenza psicologica, pedagogica, sociologica, legale e l'orientamento professionale, al fine di ridurre il disagio e favorire il benessere sociale.-----

3. Per raggiungere tali fini l'associazione si prefigge di:-----

- utilizzare e fare ricerca sulla mediazione dei conflitti ed il counseling nella relazione d'aiuto come strumenti di promozione del benessere individuale e sociale e di prevenzione del disagio;-----
- organizzare e gestire iniziative per promuovere, diffondere e sostenere la cultura della mediazione dei conflitti;-----
- organizzare e gestire iniziative per offrire risposte integrate, efficaci, ed efficienti ai bisogni individuali e sociali emergenti, impostando il proprio lavoro in sinergia con gli enti territoriali e con altri professionisti in uno scambio di competenze;-----
- offrire formazione, aggiornamento e supervisione in materia di counseling, comunicazione e mediazione dei conflitti e di qualsiasi altra materia afferente.-----

L'associazione potrà compiere tutte le attività necessarie per il raggiungimento delle finalità associative compatibili con le norme del codice del terzo settore ed in particolare:-----

- a. promuovere, organizzare e gestire:-----

- 
- i. incontri, convegni, congressi, simposi, conferenze e tutte le altre forme divulgative a carattere nazionale ed internazionale;-----
 - ii. iniziative di carattere sociale, culturale, ricreativo ed educativo;-----
 - iii. attività di ricerca e di tipo editoriale, didattico-formativa ed informativa, attraverso l'istituzione di corsi, stages e tirocini, la conduzione di studi, seminari, laboratori, la pubblicazione di opere, elaborati, bollettini e rassegne;-----
 - iv. collaborazioni con altre Associazioni e/o Enti, che perseguano finalità congruenti all'oggetto sociale;-----
 - v. un sistema di osservazione, informazione, sostegno, formazione e consulenza alle famiglie, alle scuole e ad associazioni ed enti pubblici e privati, nonché in ambito sanitario e aziendale.-----
- b. realizzare e/o gestire in convenzione con enti pubblici e privati prestazioni di servizi che siano inerenti all'oggetto dell'associazione;-----
 - c. svolgere iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento con attività di raccolta fondi esercitate nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza;-----
 - d. svolgere ogni altra attività secondaria e strumentale, ai sensi dell'art. 6 del codice del terzo settore rispetto alle attività di interesse generale svolte quali attività di natura commerciale, imprenditoriale e contrattuale ritenute necessarie o utili per la realizzazione del progetto sociale, previa delibera del Consiglio Direttivo al quale è rimessa la facoltà di individuarle secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.-----

Art. 3 - Ammissione associati

L'associazione si compone di un numero illimitato di associati.-----



Possono essere associati tutti coloro che ne facciano espressa domanda e siano accettati dal Consiglio direttivo sulla base dell'interesse effettivo dell'associazione e di criteri non discriminatori.-----

Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro 60 giorni dal loro ricevimento, con decisione motivata se viene respinta. Entro 60 giorni chi ha proposto la domanda può fare ricorso all'assemblea che deciderà nella prima seduta utile.-----

Lo status di associato ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dall'art. 7. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.-----

Art. 4 - Bilancio d'esercizio

Gli esercizi si chiuderanno il 31 dicembre di ogni anno. Il consiglio direttivo deve predisporre il bilancio di esercizio da presentare all'assemblea degli associati e redigerlo in conformità alla modulistica definita dal Ministero del Lavoro e le politiche sociali. Il bilancio potrà rivestire la forma di rendiconto per cassa qualora i ricavi, rendite, proventi o entrate siano inferiori a 220.000,00 euro.-----


Il bilancio deve essere approvato dall'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio e poi depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.-----

Il consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.-----

Art. 5 - Patrimonio della associazione

Il patrimonio dell'associazione è costituito da:-----

- a) quote associative e contributi degli associati;-----
- b) eredità, donazioni e legati;-----
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni



- pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;-----
- d) contributi della UE e di organismi internazionali;-----
 - e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;-----
 - f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera secondaria e strumentale rispetto a quelle di interesse generale e comunque finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;-----
 - g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;-----
 - h) entrate derivanti da iniziative promozionali di raccolta fondi finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;-----
 - i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.-----

Art. 6 - Categorie di associati

Gli associati sono di tre categorie: fondatori, onorari e ordinari.-----

- 1. Fondatori: Sono le persone fisiche che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione. -----
- 2. Onorari: Sono coloro che, per l'attività svolta e/o la competenza specifica, vengono nominati dall'assemblea. E' una categoria onorifica e perciò non hanno diritti né doveri nei confronti dell'associazione.-----
- 3. Ordinari: Sono coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio al Consiglio direttivo.-----

La distinzione fra tali categorie non implica differenze di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'associazione, eccetto per quanto riguarda gli associati onorari.-----



Se maggiorenni ed in regola con il versamento della quota associativa, tutti gli associati hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. Tutti gli associati hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione. La loro qualità di associati è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota associativa annua, stabilita dal Consiglio direttivo, entro 10 giorni dall'iscrizione nel libro degli associati.-----

La quota associativa deve essere corrisposta annualmente dagli associati, ha validità pari all'anno solare e non è frazionabile. Deve essere versata entro e non oltre il 28 febbraio di ogni anno.-----

L'adesione si intenderà tacitamente rinnovata di anno in anno qualora da parte dell'associato non venga inoltrata disdetta.-----


I soci volontari hanno diritto, inoltre, ad essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate e secondo quanto previsto dall'art. 17 del codice del terzo settore.-----

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. I volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale saranno iscritti in un apposito registro.-----

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.-----

Art. 6 bis - Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al



perseguimento delle finalità statutarie. Al trattamento economico e normativo dei lavoratori si applica l'art.16 del Codice del terzo settore.-----

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.-----

Art. 7 - Recesso, decadenza ed esclusione degli associati

Gli associati cessano di appartenere all'associazione: per recesso; per decadenza o per esclusione.-----

Il recesso si verifica quando l'associato presenti formale dichiarazione di dimissione mediante lettera raccomandata, diretta al Presidente entro e non oltre il 30 settembre dell'anno in corso. Ha effetto solo dopo la sua accettazione e, comunque, solo con lo scadere dell'anno in corso.-----

L'associato decade automaticamente quando è inadempiente nel pagamento della quota associativa per almeno un anno.-----

L'associato ordinario è escluso quando sia incorso in inadempienze degli obblighi derivanti dal presente statuto o dai regolamenti, o quando siano intervenuti gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa o che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. L'esclusione viene deliberata dal Consiglio Direttivo sentito l'associato interessato. La delibera deve essere comunicata allo stesso associato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione.-----

Gli associati che abbiano cessato di appartenere all'associazione non possono ripetere i contributi versati.-----

Art. 8 - Organi dell'associazione

Sono organi dell'associazione: -----

- L'Assemblea;-----
- Il Consiglio direttivo; -----

- Il Comitato dei Fondatori.-----

Art. 9 - Assemblea

L'Assemblea è costituita da tutti gli associati tranne quelli onorari. Può essere ordinaria e straordinaria.-----

L'assemblea deve essere convocata in via ordinaria una volta all'anno dal Consiglio Direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. -----

La convocazione la effettua il Presidente mediante avviso scritto da inviare (almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza) con lettera semplice, fax o posta elettronica agli associati iscritti nel Libro degli associati. Dovrà contenere l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione. La formalità della convocazione è sanata dalla presenza di tutti gli associati aventi diritto. All'assemblea sono demandate tutte le decisioni concernenti l'attività necessaria per il conseguimento della finalità associativa, in quanto organo sovrano dell'associazione stessa. -----

L'assemblea deve essere convocata in via straordinaria, quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o vi sia la richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o di un associato fondatore. In questo secondo caso la convocazione deve avvenire entro venti giorni dalla data della richiesta.-----

Hanno diritto ad intervenire all'assemblea tutti gli associati fondatori e tutti gli associati attivi e ordinari iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento delle quote sociali. Ogni partecipante all'assemblea con voto deliberativo ha diritto ad un solo voto e può farsi rappresentare nell'assemblea ordinaria da altro associato purché munito di delega scritta anche se membro del Consiglio Direttivo; ogni associato non può essere portatore di più di due deleghe.---

Nell'ambito dell'assemblea straordinaria non è consentita la rappresentanza per delega.-----



L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in sua assenza dal Vice Presidente e, in assenza di entrambi, il Presidente è scelto e nominato dall'Assemblea stessa nell'ambito del Consiglio Direttivo. Colui che presiede l'Assemblea nomina un Segretario e, se lo ritiene necessario, due scrutatori.-----
Spetta a chi presiede l'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e, in generale, il diritto di intervento all'Assemblea. Delle riunioni di Assemblea si redige un verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e dagli eventuali scrutatori. Il verbale delle riunioni dell'Assemblea dovrà essere a disposizione degli Associati per la consultazione presso la sede legale.-----

Art. 10 - Funzioni dell'assemblea

L'assemblea riunita in via ordinaria ha le seguenti competenze inderogabili: -----

- 1) approva il bilancio o rendiconto; -----
- 2) nomina per elezione e revoca i componenti del Consiglio Direttivo. -----
- 3) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; -----
- 4) delibera sulla ammissione ed esclusione degli associati in seconda istanza;---
- 5) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e la sua modifica;-----
- 6) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.-----

L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto, l'approvazione e modifica del regolamento, lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione o su qualunque altra questione che abbia motivato la sua convocazione. -----

Art. 11 - Maggioranze dell'assemblea



L'assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. -----

Le delibere, salvo quelle aventi ad oggetto le modifiche dello Statuto e lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione sono approvate nell'assemblea in prima convocazione, ove ottengano la maggioranza assoluta dei voti; ed in quella in seconda convocazione, ove ottengano la maggioranza relativa dei voti. -----

Per modificare lo Statuto e per deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei voti degli associati aventi diritto a voto deliberativo. -----

Art. 12 - Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da tre a nove consiglieri secondo quanto sarà deliberato di volta in volta dall'assemblea.-----

I consiglieri sono eletti dall'assemblea tra gli associati fondatori e ordinari.-----

I membri eletti devono accettare formalmente l'incarico ricevuto. La nomina a membro del Consiglio Direttivo può essere revocata con le stesse modalità dell'elezione. Ai consiglieri sono applicabili le cause di ineleggibilità e di decadenza dell'Art. 2382 del codice civile. -----

Il consiglio direttivo dura in carica tre anni, salvo che al momento dell'elezione non venga stabilita una durata diversa. -----

Nella sua prima adunanza il Consiglio Direttivo nomina all'interno dei suoi membri, il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere. Nel caso venga a mancare un membro del Consiglio Direttivo durante il periodo di carica, questo dovrà essere reintegrato da apposita delibera del Consiglio Direttivo attraverso la nomina del primo dei non eletti. -----



Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione: attua le deliberazioni dell'assemblea; definisce il programma dell'associazione e ne cura l'attuazione; determina le quote associative annue; nomina i responsabili per particolari incarichi; delibera sull'ammissione e l'esclusione degli associati; presenta all'assemblea lo schema del bilancio o rendiconto ed i programmi di lavoro; procede all'assunzione di impiegati e dipendenti, determinandone la retribuzione; redige e modifica il regolamento interno da presentare all'approvazione dell'assemblea degli associati; redige e propone modifiche al presente statuto; propone lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione; delibera su ogni questione di rilevante interesse per l'Associazione che non siano di competenza dell'assemblea. -----

Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente che ne fissa l'ordine del giorno. Il Presidente è obbligato a convocare la riunione del consiglio ed a fissare specifici argomenti all'ordine del giorno, quando sia richiesto da almeno un componente del Consiglio. -----


Il Presidente deve inviare avviso a tutti i membri del consiglio almeno 8 giorni prima a mezzo lettera, fax o posta elettronica per metterli a conoscenza della riunione. -----

La riunione del Consiglio è valida quando vi partecipi almeno la metà dei suoi componenti.-----

Le deliberazioni del consiglio sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.-----

Nell'ambito del consiglio direttivo sono previste almeno le seguenti figure: il Presidente, il Vice Presidente, e il Tesoriere. -----

Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'associazione. -----



Il Consiglio Direttivo si intende decaduto quando venga meno la maggioranza dei consiglieri. -----

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. -----

Art. 13 - Il Presidente

Il Presidente dell'associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo e viene eletto all'interno dei suoi membri. Dura in carica tre anni, salvo che al momento dell'elezione del Consiglio direttivo non venga stabilita una durata diversa per il medesimo Consiglio. E' rieleggibile. -----


Il Presidente dell'associazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ha la rappresentanza generale e legale della stessa di fronte a terzi ed in giudizio per tutte le operazioni occorrenti al funzionamento dell'Associazione, secondo lo scopo statutario. Per l'apertura e la chiusura di conti correnti bancari o postali o per operazioni finanziarie il Presidente dispone su delibera del Consiglio Direttivo, che ne determina limiti e poteri. -----

Art. 14 - Il Vice Presidente

Il Vice Presidente è eletto all'interno del Consiglio Direttivo. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimento temporaneo. In caso di impedimento definitivo, per qualsiasi motivo, del Presidente, rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione, entro un mese, dell'assemblea per l'elezione di tutte le cariche associative. -----

Art. 15 - Il Tesoriere

Il Tesoriere è eletto all'interno del Consiglio Direttivo. E' il responsabile del controllo amministrativo dell'Associazione. Spetta al Tesoriere la tenuta del libro dei soci, la



riscossione delle quote associative, la tenuta dei libri delle adunanze dei vari organi statutari. -----

Inoltre cura le scritture contabili dell'Associazione e ne relaziona al Consiglio Direttivo; gestisce la cassa ottemperando alle richieste vagliate dal Consiglio Direttivo; sulla base delle indicazioni fornite dal Consiglio Direttivo redige il bilancio di esercizio; presenta all'Assemblea il bilancio di esercizio precedente. -----

Dura in carica finché dura in carica il Consiglio che lo ha votato.-----

Art. 16 - Comitato dei Fondatori

Il Comitato dei Fondatori è un organo consultivo composto da tutti gli associati fondatori. Si riunisce almeno una volta l'anno su auto-convocazione. Rivolge raccomandazioni al Consiglio Direttivo sull'attività dell'Associazione; esprime pareri, non vincolanti, su questioni di particolare rilievo che gli siano sottoposte dal Consiglio Direttivo; in particolare esprime un parere sulle modifiche da apportare allo Statuto e al regolamento, nonché sullo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'associazione. Il Comitato dei Fondatori è validamente costituito con la presenza di almeno i due terzi dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti. Non è ammessa la rappresentanza per delega.

Art. 16 bis Organo di controllo

L'Organo di controllo, di tipo monocratico, sarà nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge e avrà le competenze conferite dal Codice del terzo settore.-----

Art. 17 - Decadenza dalle cariche

I titolari degli organi associativi decadono:-----

- per dimissioni;-----
- per revoca, quando non esplicano più l'attività associativa inerente alla loro carica o quando siano intervenuti gravi motivi.-----

Le dimissioni devono essere presentate in forma scritta al Consiglio Direttivo e decorrono dal 15° giorno successivo al ricevimento dalla raccomandata con avviso di ricevimento; in caso di rigetto delle dimissioni la carica può comunque essere lasciata. -----

La revoca viene deliberata dall'assemblea degli associati, sentito l'interessato.-----

Art. 18 - Controversie

Le controversie che dovessero insorgere all'interno dell'Associazione dovranno essere prioritariamente sottoposte a un tentativo di mediazione/conciliazione effettuato da un professionista scelto all'esterno dell'Associazione.-----

Solo nel caso in cui i tentativi di mediazione/conciliazione non raggiungano lo scopo si farà riferimento alle disposizioni di legge in materia.-----

Art. 19 – Devoluzione del patrimonio


In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.-----

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.-----

Art. 20 – Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del Codice del Terzo settore ed in quanto compatibili quelle del codice civile.-----

Luola Barletto



3 1634 27/02/2020

0,00 **TZM20L001634000NE**
0,00 *codice identificativo*
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TZM

